



## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI DI DOMENICA 21 GIUGNO 2026

### VADEMECUM PROCEDIMENTO ELETTORALE

#### PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Le candidature alla carica di Presidente della Provincia di Asti devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale della Provincia di Asti, sita in Piazza Alfieri n. 33, 1° piano:

- dalle 8:00 alle 20:00 di domenica 31 maggio
- dalle 8:00 alle 12:00 di lunedì 1 giugno

Essendo la Provincia chiusa in entrambi i giorni, l'accesso allo stabile provinciale avverrà previo contatto telefonico al numero esposto sulla porta principale.

Non è ammessa la presentazione di liste a mezzo posta elettronica o pec.

Il numero minimo di sottoscrizioni (NB non c'è come nei Comuni un numero massimo) è determinato in base al corpo elettorale verificato al 35° giorno antecedente le elezioni.

L'ufficio elettorale nella riunione di lunedì 18 maggio 2026 ha determinato, in applicazione dei criteri previsti dall'allegato A della Legge n. 56/2014, l'indice di ponderazione dei Comuni cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Province.

L'indice di ponderazione è riportato in calce al presente documento. Tale indice può subire modifiche in relazione a cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti fino al giorno prima delle elezioni.

L'ufficio elettorale ha, altresì, preso atto che gli aventi diritto al voto sono n. **1298** e quindi il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia di Asti è determinato in **195**.

Il suggerimento è di raccogliere sempre un numero di sottoscrizioni superiore al minimo in modo da evitare i rischi di firme ritenute non valide che determinino l'invalidità per l'intera lista.

La candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Asti è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta su modelli appositamente predisposti dallo stesso ufficio e pubblicati sul sito della Provincia nell'apposita sezione dedicata alle elezioni.

In particolare saranno predisposti i seguenti modelli:

Modello 1 - Atto principale

Modello 2 - Atto separato  
Dichiarazione di accettazione candidatura  
Designazione dei rappresentanti

La stampa di tali modelli deve avvenire in formato A3 (unico foglio fronte/retro di 4 pagine, lato corto) che non richiede timbri di congiunzione tra le varie facciate.

## **AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

### **a) MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI**

**L'autenticazione delle sottoscrizioni** (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle dei sottoscrittori elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i. e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**.

**Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.**

### **b) SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI**

**I soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono i seguenti (articolo 14 legge n. 53/1990):

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- membri del Parlamento,
- consiglieri regionali,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti conferenza metropolitana,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- consiglieri provinciali,
- consiglieri metropolitani,
- consiglieri comunali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia.
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

**I candidati possono effettuare le autenticazioni.**

In ordine all'interpretazione dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 che elenca le categorie di soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di autentica delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, si è espresso più volte il Consiglio di Stato, con sentenze peraltro non pienamente concordi.

Nella sostanza le autenticazioni possono essere fatte esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità).

Con una sentenza (13 febbraio 2014, n. 715) la stessa Sez. V del Consiglio di Stato, conferma, ancora una volta, l'ormai consolidato principio giurisprudenziale della "territorialità".

**In tale ultima pronuncia viene affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni in relazione a tutte le operazioni che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono e pertanto anche per le elezioni per gli organi provinciali nella quale il consigliere comunale esercita il proprio mandato.**

**Importante anche la risposta alla faq pubblicata sul sito UPI in base a cui: "I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza". N.B. in base a questa FAQ un candidato non può farsi autenticare la firma da un consigliere comunale di Varazze mentre è in vacanza.**

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 (con le specificazioni di cui sopra) ha carattere tassativo.

### **c) PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA**

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

### **d) MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE**

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

**1. esibizione di un idoneo documento di identificazione.** È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale).

**Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.**

**2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

### **e) GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA**

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita**. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio.

**N.B:** Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

Si segnala inoltre che l'eventuale mancanza del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore non dà luogo ad invalidità delle firme raccolte in quanto la presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile.

I presentatori che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione mediante sottoscrizione digitale, ai sensi di quanto introdotto con il Decreto Legge 27 del 19/03/2025 convertito nella legge 72 del 2025, laddove non si ritenga di procedere con la sottoscrizione in presenza di testimoni innanzi a soggetti previsti dall'articolo 28 comma 4 DPR 570/1960.

### **DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

I delegati di lista possono coincidere con i presentatori e con i candidati.

**I candidati non possono sottoscrivere le candidature a presidente, né della propria candidatura, né di altre candidature per la medesima elezione.**

**La data di accettazione delle candidature deve essere antecedente o concomitante alla data delle sottoscrizioni della lista.**

Si ricorda che il Consiglio di Stato - Sezione II, con [sentenza n. 4203 del 25 maggio 2022](#), relativamente ai "moduli aggiuntivi" utilizzati per la sottoscrizione delle liste che essi, quando sono privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ciò possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente.

Qualora difetti una qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli, da cui ricavarne la continuità, non può ritenersi presente l'elemento dell'unicità documentale.

### **DENOMINAZIONE DELLE LISTE E CONTRASSEGNO ELETTORALE**

La candidatura a Presidente della Provincia non è identificata da alcun simbolo o denominazione.

Qualora, invece, la candidatura fosse identificata da una denominazione o contrassegno, la stessa sarà ritenuta comunque ammissibile; occorre, in questo caso, che la denominazione non deve ingenerare equivoci e il contrassegno elettorale deve essere di forma circolare avente 3 cm di diametro.

Qualora il contrassegno contenga, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Piemonte, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

L'UPI con una FAQ, dopo aver ribadito che il contrassegno è possibile ma non richiesto, consiglia, onde evitare qualunque rischio di contestazione, di non apporre l'eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale.

**L'Ufficio elettorale, in linea anche con altre amministrazioni provinciali, aderisce a tale interpretazione e stabilisce che sulla scheda elettorale non apporrà l'eventuale denominazione o contrassegno o ma unicamente il nominativo del candidato Presidente.**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAR CONDICIO**

In materia il punto 9 della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Interno n. 32/14, recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, indica che, poiché i candidati alle elezioni Provinciali sono Sindaci e consiglieri comunali in carica, nei loro confronti opera *“il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”*.

Nello specifico, l'art. 9, c. 1 della Legge n° 28/00 dispone che *“dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

I candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

L'Unione Province Italiane (UPI), in occasione delle elezioni del 2024, ha trasmesso una comunicazione con la quale ribadisce quanto sopra riportato. Tale comunicazione è pubblicata sul sito della Provincia nella sezione dedicata alle elezioni.

## **ELEZIONI TRASPARENTI**

I candidati alla carica di Presidente sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 3/2019 (Elezioni trasparenti). In applicazione di tali disposizioni i candidati devono trasmettere alla Provincia di Asti il proprio curriculum e il certificato penale, al fine di consentire a questo Ente la pubblicazione dei medesimi - sul proprio sito istituzionale. Il casellario giudiziale deve avere una data di rilascio non superiore a 90 giorni antecedenti la data della votazione. Tale comunicazione è pubblicata sul sito della Provincia nella sezione dedicata alle elezioni.

Le modalità per adempiere a tale obbligo saranno indicati sul sito della Provincia nella sezione dedicata alle elezioni.

## QUANDO SI VOTA

Dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 21 giugno 2026.

## DOVE SI VOTA

Nel seggio centrale costituito presso la sede della Provincia di Asti - Sala Giunta - Piazza Alfieri, 33, Asti;

Nelle seguenti sezioni distaccate:

- sezione n. 1 – costituita presso la sede del **Comune di Castelnuovo Don Bosco** – Sala Riunioni - Via Roma, 12, Castelnuovo Don Bosco;
- sezione n. 2 – costituita presso la sede del **Comune di Nizza Monferrato** – Sala Consiglio - Piazza Martiri d’ Alessandria, 19, Nizza Monferrato;

### ELENCO COMUNI APPARTENENTI AI SEGGI

<b>SEGGIO CENTRALE ASTI</b> Sede della Provincia di Asti, Sala Giunta, P.zza Alfieri, n. 33	<b>SEZIONE N. 1</b> <b>CASTELNUOVO DON BOSCO</b> Sede del Comune di Castelnuovo D.B., Sala Consiglio, Via Roma n. 12	<b>SEZIONE N. 2</b> <b>NIZZA MONFERRATO</b> Sede del Comune di Nizza M.to, Sala Consiglio, Piazza Martiri d’ Alessandria, n. 19
ANTIGNANO	ALBUGNANO	AGLIANO TERME
ASTI	ARAMENGO	BELVEGLIO
AZZANO	BERZANO SAN PIETRO	BRUNO
BALDICHIERI	BUTTIGLIERA	BUBBIO
CALLIANO MONFERRATO	CAMERANO CASASCO	CALAMANDRANA
CANTARANA	CASTELNUOVO DON BOSCO	CALOSSO
CASORZO MONFERRATO	CAPRIGLIO	CANELLI
CASTAGNOLE MONFERRATO	CELLARENGO	CASSINASCO
CASTELLERO	CERRETO D’ ASTI	CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTELL’ ALFERO	COCCONATO	CASTEL BOGLIONE
CASTELLO D’ ANNONE	CORTANDONE	CASTELLETTO MOLINA
CELLE ENOMONDO	CORTANZE	CASTELNUOVO BELBO
CERRO TANARO	CORTAZZONE	CASTELNUOVO CALCEA
CISTERNA D’ ASTI	CUNICO	CASTELROCCHERO
CHIUSANO D’ ASTI	DUSINO SAN MICHELE	CESSOLE
CINAGLIO	MARETTO	COAZZOLO
CORSIONE	MONCUCCO TORINESE	CORTIGLIONE
COSSOMBRATO	MONTAFIA	COSTIGLIOLE D’ ASTI
FERRERE	MONTECHIARO D’ ASTI	FONTANILE
FRINCO	MONTIGLIO MONFERRATO	INCISA SCAPACCINO
GRANA MONFERRATO	MORANSENGO - TONENGO	LOAZZOLO
GRAZZANO BADOGLIO	PASSERANO MARMORITO	MARANZANA
ISOLA D’ ASTI	PIEA	MOASCA
MONALE	PINO D’ ASTI	MOMBALDONE
MONCALVO	PIOVA’ MASSAIA	MOMBARUZZO
MONGARDINO	ROATTO	MOMBERCELLI
MONTEMAGNO M.TO	ROBELLA	MONASTERO BORMIDA
PENANGO	SAN PAOLO SOLBRITO	MONTABONE

PORTACOMARO	SOGLIO	MONTALDO SCARAMPI
REFRANCORE	VALFENERA	MONTEGROSSO
REVIGLIASCO D'ASTI	VIALE	NIZZA MONFERRATO
ROCCA D'ARAZZO	VILLANOVA D'ASTI	OLMO GENTILE
ROCCHETTA TANARO	VILLA SAN SECONDO	QUARANTI
SAN DAMIANO D'ASTI		ROCCAVERANO
SAN MARTINO ALFIERI		ROCCHETTA PALAFAEA
SCURZOLENDO		SAN GIORGIO SCARAMPI
SETTIME		SAN MARZANO OLIVETO
TIGLIOLE		SEROLE
TONCO		SESSAME
VIARIGI		VAGLIO SERRA
VILLAFRANCA D'ASTI		VESIME
		VIGLIANO D'ASTI
		VINCHIO

## MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Per quanto concerne l'elezione del Presidente della Provincia, l'elettore esprime **un SOLO VOTO**, crociando o apponendo un segno sul nominativo del candidato prescelto stampato sulla scheda.

La scheda riporta a stampa nome e cognome di tutti i candidati a Presidente

Il voto per uno dei candidati alla carica di Presidente viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.

E' eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità è eletto il più giovane di età.

## COME SI EFFETTUA IL CALCOLO DEI VOTI

I Comuni sono suddivisi in fasce demografiche, contrassegnate da un colore, in ragione della popolazione residente. Ad ogni fascia demografica corrisponde un indice di ponderazione, determinato ai sensi dell'Allegato A della Legge 56/2014: ogni singolo voto, pertanto, viene ponderato in base al valore assegnato alla fascia demografica di riferimento.

Il calcolo della ponderazione viene effettuato a posteriori dall'Ufficio Elettorale, una volta concluse le operazioni di scrutinio da parte del Seggio Elettorale, che effettua un mero calcolo delle schede votate, fascia per fascia.

L'Ufficio Elettorale procede quindi al calcolo dei risultati elettorali ponderando ogni voto, ossia moltiplicandolo per l'indice di ponderazione corrispondente alla fascia demografica.

L'indice di ponderazione sotto riportato può variare nel caso di cambiamenti del corpo elettorale comunicati dai Comuni.

## COME SONO SUDDIVISI I COMUNI - INDICE DI PONDERAZIONE

I Comuni sono suddivisi per fascia demografica e colore scheda di voto.

Tutti i Comuni della Provincia di Asti che hanno una popolazione inferiore o uguale a 3.000 abitanti fanno parte della FASCIA A; pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA AZZURRA**:

<b>FASCIA A - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI</b>	
<b>INDICE DI PONDERAZIONE 30</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b>
1 - AGLIANO TERME	1526
2 - ALBUGNANO	498
3 - ANTIGNANO	949
4 - ARAMENGO	565
5 - AZZANO D'ASTI	384
6 - BALDICHIERI D'ASTI	1090
7 - BELVEGLIO	314
8 - BERZANO SAN PIETRO	397
9 - BRUNO	297
10 - BUBBIO	802
11 - BUTTIGLIERA D'ASTI	2496
12 - CALAMANDRANA	1661
13 - CALLIANO	1209
14 - CALOSSO	1146
15 - CAMERANO CASASCO	407
16 - CANTARANA	987
17 - CAPRIGLIO	306
18 - CASORZO	610
19 - CASSINASCO	542
20 - CASTAGNOLE MONFERRATO	1152
21 - CASTEL BOGLIONE	572
22 - CASTEL ROCCHERO	389
23 - CASTELL'ALFERO	2637
24 - CASTELLERO	291
25 - CASTELLETTO MOLINA	143
26 - CASTELLO D'ANNONE	1089
27 - CASTELNUOVO BELBO	805
28 - CASTELNUOVO CALCEA	692
29 - CELLARENGO	710
30 - CELLE ENOMONDO	452
31 - CERRETO D'ASTI	222
32 - CERRO TANARO	588
33 - CESSOLE	362
34 - CHIUSANO D'ASTI	250
35 - CINAGLIO	423
36 - CISTERNA D'ASTI	1224
37 - COAZZOLO	293
38 - COCCONATO	1406
39 - CORSIONE	192

40 – CORTANDONE	311
41 – CORTANZE	265
42 – CORTAZZONE	588
43 – CORTIGLIONE	536
44 – COSSOMBRATO	518
45 – CUNICO	437
46- -DUSINO SAN MICHELE	1088
47 – FERRERE	1499
48 – FONTANILE	493
49 – FRINCO	762
50 – GRANA	523
51 - GRAZZANO BADOGLIO	577
52 - INCISA SCAPACCINO	2028
53 - ISOLA D'ASTI	1964
54 – LOAZZOLO	296
55 – MARANZANA	230
56 – MARETTO	380
57 – MOASCA	514
58 – MOMBALDONE	193
59 – MOMBARUZZO	986
60 – MOMBERCELLI	2109
61 – MONALE	984
62 - MONASTERO BORMIDA	872
63 –MONCALVO	2745
64 - MONCUCCO TORINESE	883
65 - MONGARDINO	863
66 - MONTABONE	311
67 - MONTAFIA	927
68 - MONTALDO SCARAMPI	699
69 - MONTECHIARO D'ASTI	1206
70 - MONTEGROSSO D'ASTI	2290
71 – MONTEMAGNO	1053
72 - MONTIGLIO MONFERRATO	1516
73 – MORANSENGO - TONENGO	397
74 - OLMO GENTILE	70
75 - PASSERANO MARMORITO	432
76 - PENANGO	445
77 - PIEA	522
78 - PINO D'ASTI	205
79 - PIOVA' MASSAIA	581
80 – PORTACOMARO	1926
81 – QUARANTI	150

82 – REFRANCORE	1579
83 - REVIGLIASCO D'ASTI	729
84 – ROATTO	368
85 – ROBELLA	437
86 - ROCCA D'ARAZZO	909
87 - ROCCAVERANO	368
88 - ROCCHETTA PALAFEÀ	342
89 - ROCCHETTA TANARO	1367
90 - SAN GIORGIO SCARAMPI	97
91 - SAN MARTINO ALFIERI	660
92 - SAN MARZANO OLIVETO	989
93 - SAN PAOLO SOLBRITO	1160
94 – SCURZOLENZO	516
95 - SEROLE	102
96 - SESSAME	239
97 - SETTIME	559
98 - SOGLIO	135
99 – TIGLIOLE	1703
100 – TONCO	774
101 - VAGLIO SERRA	276
102 – VALFENERA	2416
103 – VESIME	592
104 - VIALE	250
105 - VIARIGI	868
106 - VIGLIANO D'ASTI	816
107 - VILLA SAN SECONDO	379
108 - VILLAFRANCA D'ASTI	2930
109 - VINCHIO	548

Tutti i Comuni della Provincia di Asti che hanno una popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti fanno parte della **FASCIA B**; pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA ARANCIONE**:

<b>FASCIA B - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 3.001 FINO A 5.000 ABITANTI</b>	
<b>INDICE DI PONDERAZIONE 168</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b>
110 - CASTAGNOLE DELLE LANZE	3648
111 - CASTELNUOVO DON BOSCO	3109

Tutti i Comuni della Provincia di Asti che hanno una popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti fanno parte della **FASCIA C**; pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA GRIGIA**:

<b>FASCIA C - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.001 FINO A 10.000</b>
---

<b>ABITANTI</b>	
<b>INDICE DI PONDERAZIONE 319</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b>
112 - COSTIGLIOLE D'ASTI	5679
113 - SAN DAMIANO D'ASTI	8075
114 - VILLANOVA D'ASTI	5497

Tutti i Comuni della Provincia di Asti che hanno una popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti fanno parte della **FASCIA D**; pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA ROSSA**:

<b>FASCIA D COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10.001 FINO A 30.000 ABITANTI</b>	
<b>INDICE DI PONDERAZIONE 386</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b>
115 - CANELLI	10181
116 - NIZZA MONFERRATO	10094

Tutti i Comuni della Provincia di Asti che hanno una popolazione compresa tra i 30.001 e i 100.000 abitanti fanno parte della **FASCIA E**; pertanto tutti i Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni di seguito elencati esprimeranno il voto su una **SCHEDA VERDE**:

<b>FASCIA E - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 30.001 FINO A 100.000 ABITANTI</b>	
<b>INDICE DI PONDERAZIONE 1060</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>ABITANTI</b>
117 - ASTI	73.723

## **INFORMAZIONI**

Per ogni informazione sul procedimento elettorale è possibile contattare l'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Asti: Tel. 0141 433266 / Mail: [organi.istituzionali@provincia.asti.it](mailto:organi.istituzionali@provincia.asti.it).